

c3) i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;

c4) la regolamentazione delle attività antropiche consentite, tra cui le attività agro-silvo-pastorali;

c5) l'individuazione di aree da acquisire per il conseguimento delle finalità della riserva;

c6) eventuali progetti di restauro e/o demolizione di fabbricati esistenti nell'area protetta.

Il piano di sistemazione è approvato dall'Assessorato previo parere del consiglio regionale protezione patrimonio naturale.

L'ente gestore, durante il corso della gestione, può proporre con le relazioni di cui alla lett. a) note di aggiornamento al piano stesso.

L'ente gestore può avvalersi per la redazione del piano, sulla base di apposita convenzione, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza.

Il piano potrà contenere proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestano in maniera diretta entro i confini della stessa;

c7) a predisporre un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con allegato piano finanziario;

d) a nominare un direttore responsabile della gestione della riserva, entro mesi due dalla stipula della presente convenzione.

Alla gestione della riserva, l'ente gestore provvederà con n. 3 unità di personale per lo svolgimento delle funzioni di cui alla tabella A, legge regionale n. 14/88. Le spese per l'organico riportate nel quadro finanziario sono determinate quali costi medi e in analogia con quanto previsto nel C.C.N.L. per i dipendenti da aziende del terziario e dei servizi, comprensive di oneri riflessi.

Eventuali modifiche al determinato organico saranno proponibili dall'ente gestore nella relazione annuale.

L'ente gestore per la più generale opera di tutela e valorizzazione dell'area protetta concorrerà con le proprie intelligenze immobiliari e risorse umane a sostegno dei singoli progetti di fruizione e conoscenza del patrimonio naturale;

e) a concordare le attività di sorveglianza e vigilanza con il corpo forestale, gli enti locali e le amministrazioni competenti per territorio;

f) a garantire l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui al regolamento, predisponendo qualora previsto apposito regolamento di attuazione.

Art. 4

L'ente gestore potrà chiedere un corrispettivo per la visita e la fruizione della riserva, da destinare all'attività di gestione e da rendicontare annualmente all'Assessorato.

Art. 5

L'ente gestore in forza delle misure di cui all'art. 3, lett. c3), c4) determinerà adeguati interventi a favore dei soggetti interessati alla riduzione delle attività economiche.

L'ente gestore altresì provvede a determinare ed erogare la misura degli indennizzi dei danni provocati all'interno dell'area protetta, dalla fauna selvatica.

Art. 6

L'ente gestore per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi nel territorio dell'area protetta si avvarrà anche del corpo forestale della Regione.

Art. 7

Per la gestione della riserva l'ente gestore si avvale dei contributi di cui al punto 2), nonché di risorse proprie.

Il mancato raggiungimento delle finalità istitutive della riserva, o l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente convenzione, comporteranno la revoca dell'affidamento della gestione.

Art. 8

L'ente gestore può disporre delle limitazioni in luoghi e in determinati periodi dell'anno al fine di garantire lo svolgimento dei programmi di ricerca scientifica o di realizzare le finalità di conservazione naturalistiche o di attuazione dei piani dell'area protetta o per altre motivazioni di urgenza e necessità.

Art. 9

L'ente gestore può stipulare convenzioni con enti, associazioni o cooperative per la gestione di servizi relativi alla gestione ed alla fruizione della riserva.

L'ente gestore può avvalersi altresì della collaborazione di volontari.

Art. 10

L'Assessorato, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale n. 14/88, favorirà l'acquisizione bonaria o l'espropriazione di quelle aree che l'ente gestore individuerà e proporrà quali indispensabili per la conservazione del patrimonio naturale.

Art. 11

La presente convenzione impegna l'ente gestore dalla data della sottoscrizione della stessa da parte del legale rappresentante e l'Assessore dalla data di registrazione del decreto cui è allegata la presente.

Quadro finanziario

Per i compiti di gestione, vigilanza e sorveglianza, fruizione di cui alla presente convenzione l'Assessorato accredita all'ente gestore le seguenti somme:

- acquisto materiale di consumo e noleggio di materiale tecnico;
 - fitto locali ed oneri locativi vari;
 - manutenzione, riparazione e adattamento di locali e relativi impianti;
 - spese postali e telegrafiche;
 - telefoni, canoni ed impianti;
 - manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto;
 - canoni d'acqua e spese per l'energia elettrica per l'illuminazione;
 - manutenzione mobili ed attrezzatura tecnica;
 - elaborazione dati software;
 - materiale illustrativo e propaganda;
 - spese per assicurazioni e rimborso spese a favore di volontari;
 - spese per ricerche, studi e consulenze;
 - servizio pulizia;
 - indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;
 - indennizzi per danni fauna selvatica;
 - costi generali ed imprevisti.
- Totale L. 100.000.000.

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

- acquisti di impianti, attrezzature e macchinari;
 - acquisto di mobili e macchine di ufficio.
- Totale L. 20.000.000.

Organico

- 2 unità operatori L. 80.158.000
- 1 unità responsabile (direttore) L. 55.300.000

I beni acquistati per le finalità di gestione della riserva con i trasferimenti annualmente determinati dall'Assessorato, nel caso di scadenza o rescissione della presente convenzione, saranno trasferiti alla Regione siciliana unitamente con l'inventario redatto dall'ente gestore.

Palermo, 28 febbraio 1995.

L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente
Graziano

Il legale rappresentante Legambiente
Comitato regionale siciliano
Arnone

(95.44.3716)

DECRETO 11 agosto 1995.

Integrazione della convenzione di affidamento in gestione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli.

**L'ASSESSORE
PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE**

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le leggi regionali nn. 98/81, 14/88, recanti norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Visto il proprio decreto n. 288/44 del 16 maggio 1995, di istituzione della R.N.I. Grotta di Carburangeli;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 35 del 26 giugno 1995;

Visto l'atto aggiuntivo alla convenzione di affidamento in gestione della riserva, sottoscritto tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e la Legambiente - Comitato regionale siciliano, in data 10 agosto 1995;

Assunto che il C.G.A., con parere n. 680/94 del 15 novembre 1994, si è espresso che "sulla scelta degli enti affidatari della gestione (tutti enti senza scopo di lucro nell'ambito delle categorie individuate dalla legge) e sulla congruità della spesa (riconosciuta dall'Ispezzorato regionale tecnico) il Consiglio non può che rimettersi alle responsabili valutazioni dell'Amministrazione";

Ritenuto che il nulla osta dell'ente gestore per le attività normate nel regolamento d'uso e divieti, in aderenza al citato rilievo della Corte, debba essere accompagnato e preceduto dal parere del consiglio provinciale scientifico;

Decreta:

Art. 1

La convenzione di affidamento in gestione della riserva Grotta di Carburangeli, approvata con il decreto n. 288/44 del 16 maggio 1995 di istituzione, è integrata con l'atto aggiuntivo sottoscritto tra la Legambiente - Comitato regionale siciliano e l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in data 10 agosto 1995.

L'atto aggiuntivo (allegato 1) è parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Al regolamento uso e divieti allegato al decreto n. 288/44 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 10

L'ente gestore, onde rilasciare il proprio nulla-osta, richiederà con relazione motivata il parere del consiglio provinciale scientifico.

Tale parere sarà considerato reso in conformità alla relazione se non espresso entro trenta giorni dalla richiesta».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 11 agosto 1995.

SARACENO

*Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione siciliana, addì 26 settembre 1995.
Reg. n. 1, Assessorato del territorio e dell'ambiente, fg. n. 37.*

Allegato n. 1

ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLA R.N.I. GROTTA DI CARBURANGELI SOTTOSCRITTA DALLE PARTI IN DATA 28 FEBBRAIO 1995

Vista la convenzione stipulata tra le parti in data 28 febbraio 1995, relativa all'affidamento in gestione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 35 del 26 giugno 1995, relativo al decreto n. 288/44 del 16 maggio 1995, relativo alla istituzione della riserva naturale integrale Grotta di Carburangeli;

Ritenuto, in aderenza ad alcune considerazioni svolte nel citato rilievo, di dovere integrare la precitata convenzione e il regolamento d'uso e divieti;

tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'Associazione naturalistica Legambiente, Comitato regionale siciliano;

Si conviene:

Art. 1

La lettera C dell'art. 3 della convenzione è così modificata: «a fornire indicazioni utili al consiglio provinciale scientifico per l'elaborazione dello schema di piano di sistemazione della riserva comprendente».

Alla lettera C6, comma 2°, è aggiunto dopo le parole «patrimonio naturale» «sentiti i comuni interessati».

Il comma 4°, lettera C6, art. 3, è cassato.

Alla lettera d) dell'art. 3 dopo le parole «...della presente convenzione» è aggiunto «previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale».

All'art. 3 è aggiunta la seguente lettera g) «l'ente gestore può avvalersi per le convenute funzioni di gestione, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di istituti di ricerca pubblici e privati, di pubbliche amministrazioni, di esperti di comprovata esperienza».

Art. 2

All'art. 4 va aggiunto il seguente comma:

«Il citato corrispettivo dovrà essere autorizzato dall'Assessorato».

Art. 3

L'art. 5 è riformulato come di seguito:

«La determinazione ed erogazione degli indennizzi, individuati all'art. 22, legge regionale n. 14/88, saranno autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale provvederà ad accreditare all'ente gestore la relativa provvista finanziaria».

Art. 4

Al comma 1° dell'art. 9 è aggiunto: «Previo autorizzazione dell'Assessorato».

Art. 5

Quadro finanziario

In relazione alla formulazione del precedente art. 3 sono eliminate dal quadro finanziario le voci:

— indennizzi per limitazioni o divieti derivanti da norma a tutela degli ambienti naturali;

— indennizzi per danni alla fauna selvatica.

La voce «Acquisizione di immobilizzazioni tecniche», che costituisce spesa di primo impianto, potrà essere attivata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, negli esercizi successivi previa richiesta motivata dell'ente gestore.

Palermo, 10 agosto 1995.

L'Assessore regionale per il territorio e ambiente
Saraceno

Il legale rappresentante della Legambiente
Comitato regionale siciliano
Arnone

(95.44.3716)

DECRETO 16 maggio 1995.

Istituzione della riserva naturale integrale Grotta Conza, ricadente nel territorio del comune di Palermo.

L'ASSESSORE

PER IL TERRITORIO E L'AMBIENTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 98 del 6 maggio 1981, recante norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali;

Vista la legge regionale n. 14 del 9 agosto 1988, recante modifiche e integrazioni alla citata legge regionale n. 98/81;